



Ai
Sindacati Autonomi Bancari

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **1575 - VP/ab**

ROMA, LI **20 aprile 2006**

OGGETTO:

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
Fondo esuberi

Per vostra opportuna conoscenza vi inviamo il verbale d'accordo sottoscritto tra le parti per la richiesta di proroga del Fondo esuberi per le Banche di Credito Cooperativo.

Analogamente a quanto effettuato con Abi è stata definita la proroga del Fondo al 30 giugno 2020.

Per quanto ovvio ricordiamo che, affinché l'operatività del Fondo esuberi diventi effettiva sino al 30 giugno 2020, dovremo attendere i necessari provvedimenti legislativi che dovranno essere emessi dal Ministero del Lavoro e dal Ministero delle Finanze.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE



*Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione

Il giorno 6 aprile 2006 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state convocate le parti sottoindicate sottoscrittrici dell'accordo concernente l'istituzione del "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo", approvato con decreto ministeriale n.157, in data 28 aprile 2000.

Sono presenti:

FEDERCASSE

FABI

FIBA CISL

FISAC CGIL

UILCA

SINORA UGL CREDITO

FEDER DIRIGENTI CREDITO

Scopo della presente riunione è quello di meglio valutare, al fine dell'emissione del relativo decreto, la eventuale insorgenza di problemi di finanziamento e di sostenibilita' finanziarie collegate al differimento del termine finale di operativita' del fondo di solidarieta' di cui sopra ritenuto necessario dalle parti con l'accordo stipulato in data 31 maggio 2005.

Dopo ampia ed esauriente discussione, le parti precisano come di seguito le loro conclusioni:

i problemi di finanziamento e di sostenibilita' finanziaria non sussistono.

In ogni caso gli oneri sono posti a carico delle aziende che fanno ricorso alle prestazioni di sostegno erogabili; le banche ed i lavoratori versano infatti all'INPS il contributo ordinario dello 0,50% le

banche inoltre provvedono alla copertura totale dei costi per l'erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito (compresi gli oneri per la contribuzione "correlata", corrispondente al periodo di permanenza del lavoratore nel Fondo, che sono versati all'INPS direttamente dalle banche di appartenenza.

Le parti tengono a sottolineare che la mancata approvazione della proroga del termine stesso, ha già determinato di fatto l'impedimento ad operare, relativamente alla presentazione di nuove domande, che vengono respinte dall'INPS in assenza del provvedimento di proroga.

Per quanto sopra tutte le parti confermano la urgente necessita' di procedere alla definizione della proroga del termine di operativita' del fondo, al 30 giugno 2020.

Letto, confermato e sottoscritto

Tommaso
ESCL
Roberto
Giuseppe
Alto; Andrea
Carlo Corvino
V.F.P.L.